

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato Dott.ssa Lucia Odello

Visto il ricorso depositato in data 25 febbraio 2017 con il quale la Signora [REDACTED], coadiuvata dall'Avv. Alessandro Mariani in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 8 e 9 L 3/2012;

rilevato che, atteso che la proposta soddisfaceva i requisiti previsti dai citati articoli, veniva fissata udienza, ai sensi dell'art. 10 L 3/2012 per la convocazione delle parti; si disponeva altresì, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato che alla udienza del 6 giugno 2017 si dava atto della regolare comunicazione ai creditori, e Agenzia delle Entrate comunicava, con nota del 30 maggio 2017, l'ammontare del debito erariale gravante su [REDACTED] e sulla società [REDACTED] di cui ella è socio accomandatario, senza tuttavia sollevare alcuna contestazione di merito al piano;

viste le integrazioni documentali depositate in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine alla fallibilità della società in accomandita di cui la [REDACTED] è socia accomandataria, dalle quali emerge la insussistenza dei requisiti di fallibilità;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato; in particolare va rilevato che il piano prevede: - il pagamento percentuale del credito erariale (calcolato nel piano pari a € 134.561,40, mentre nella nota di Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo pare inferiore) al 100% per le voci non falcidiabili e al 20% per le voci falcidiabili, mediante apporto di € 50.842,81 da corrispondere in unica soluzione entro 10 giorni dall'omologa del piano, oltre alle spese di procedura (€ 250,00) ed il compenso al professionista delegato, Avv. Mariani in due tranches di pari importo, la prima in acconto e la seconda come saldo entro sei mesi dall'omologa;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9; l'attestatore ha infatti nella prima relazione e nella integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile alla istante ma causato dal progressivo calo del livello reddituale, che non ha permesso alla ~~.....~~ di far fronte agli impegni economici assunti tanto da determinare dapprima la vendita di un cespite immobiliare in Castiglion della Pescaia, il cui ricavato veniva in parte destinato a pagare la rateizzazione Equitalia ed in parte reinvestito in altro immobile; nel giugno 2013 poi anche tale ultimo immobile veniva alienato, e la somma ricavata veniva destinata al pagamento delle rate Equitalia sino al settembre 2014. Può escludersi, pertanto, che la proponente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. L'attestatore ha, inoltre, attestato l'incapienza della ricorrente, che non dispone di beni su cui il creditore privilegiato possa soddisfarsi: deve quindi ritenersi che il pagamento del credito erariale sia soddisfatto in maniera non inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso

di liquidazione. Il professionista incaricato ha quindi attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente;
ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;
visto l'art. 12-bis l.3/12

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato in data 25 febbraio 2017 da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sull'albo del Tribunale e sul sito Astegiudiziarie.it.

Roma 26 ottobre 2017

il giudice delegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 30 OTT 2017
Il Funzionario ~~XXXXXXXXXXXX~~
Dott.ssa ~~XXXXXXXXXXXX~~